



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

17 OTT 2014

di concerto con

N. 32223	UFFICIO IV
----------	------------

Il Prefetto pro-tempore di Genova,

Commissario ad acta ex sentenza TAR Liguria n. 775/2014

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 97, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTA l'istanza della Società di gestione Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A. (A.V.A. S.p.A.) prot. n. CC/AB/st/18.99/ del 18 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Albenga, ai sensi del citato decreto n. 521/1997;

VISTO il decreto interdirettoriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del demanio) 29 ottobre 2003, n. 103 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - costituenti l'aeroporto di Albenga, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la Direttiva 12 settembre 2007, n. 135/T del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale sono individuati i criteri di valutazione delle istanze presentate da società richiedenti la gestione totale di aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale;

VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 28 dicembre 2007, ha rilasciato allo scalo di Albenga la relativa certificazione, di cui al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — prima serie speciale — n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. N. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 — iter di approvazione — secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 31/2012 adottata in data 3 luglio 2012, relativa all'istruttoria svolta in ordine all'affidamento all'A.V.A. S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Albenga, con la quale si dà mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione della convenzione avente durata ventennale;

VISTA la relazione dell'Ente prot. n. 163304/CSE del 19 dicembre 2011, pervenuta in allegato alla suddetta deliberazione ENAC n. 31/2012;

VISTA la nota prot. n. 106723/CSE del 22 agosto 2012, con la quale l'ENAC ha fornito gli elementi conoscitivi richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo rappresentando che: *"In data 27 aprile 2012 il CdA della società, in linea con quanto disposto dall'Assemblea del 25 maggio 2011, ha deliberato di aumentare il capitale di euro 278.638 entro il 31 dicembre 2012 portandolo a euro 956.688,40. Alla data attuale detto aumento di capitale risulta sottoscritto per euro 265.919,89 e versato per euro 211.323,96. A seguito di tale operazione il capitale sociale sottoscritto ammonta a euro 943.970,29 e versato per euro 889.374,09"*.

“...Per quanto concerne il risultato d'esercizio 2011 si rappresenta che la società AVA S.p.A. ha chiuso il bilancio registrando una perdita di euro 252.303 che viene rinviata a nuovo in considerazione del prevedibile favorevole andamento futuro della società..”

CONSIDERATO che l'ENAC, con la suddetta nota del 22 agosto 2012, ha sottolineato *“...l'importanza del progetto di partnership con la società Aeroports de la Cote d'Azur (partecipata dalla CCIAA di Nizza), concessionaria degli aeroporti di Nizza e Cannes Mandelieu volta a ricollocare sullo scalo di Albenga parte di quel traffico che non trova posizionamento sugli scali francesi per effetto della saturazione degli stessi. Il rilascio della concessione di gestione totale rappresenta per Ava S.p.A. uno strumento indispensabile per porsi, nei confronti del partner francese, in posizione di stabilità gestionale, strutturale e finanziaria necessarie per l'attuazione di tale operazione societaria”*;

VISTA l'istruttoria ministeriale;

VISTO il Programma di intervento comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico — finanziario presentato dall'A.V.A. S.p.A., per il periodo 2012—2032;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex Decreto n. 521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, con nota prot. n. 4681 del 2 ottobre 2009;

VISTA la nota prot. n. MM/st/425.12 del 21 settembre 2012 dell'A.V.A. S.p.A., con la quale la Società di gestione rappresenta all'ENAC che: *“...tenuto conto che il periodo di anni venti decorre dal 2013 con scadenza 2033, si rappresenta che tale traslazione non comportava variazioni delle previsioni di traffico ipotizzate, degli investimenti programmati e, conseguentemente, del piano economico —finanziario, che vengono confermati integralmente e temporalmente”*;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 136821/CSE del 25 ottobre 2012, di trasmissione della copia conforme della convenzione stipulata con l'A.V.A. S.p.A. in data 15 ottobre 2012 - registro contratti ENAC prot. n. 02/2012 del 15/10/2012 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Albenga per la durata di anni venti.

VISTA la nota prot. n. 45459 del 24 dicembre 2012, dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si trasmette copia del provvedimento firmato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione della controfirma da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. n. 31835 in data 28 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si restituisce il decreto in parola non firmato, rilevando *“...l'insussistenza dei requisiti di natura economico-finanziaria e patrimoniale necessari al rilascio della concessione richiesta”*;

VISTA la nota prot. n. 16638 in data 15 luglio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, circa lo stato dei procedimenti di rilascio di concessione di gestione aeroportuale per gli aeroporti di Albenga, Cuneo, Parma, Perugia e Salerno;

VISTA la sentenza 1465/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) che:

- accoglie il ricorso limitatamente alla necessità che il MEF debba pronunciarsi per quanto di sua competenza in ordine al procedimento concessorio;

- afferma che la “controfirma” del decreto di concessione della gestione totale da parte del MEF costituisce “...*frutto dell'esercizio di un potere discrezionale da esercitarsi in coerenza con le specifiche attribuzioni e competenze che spettano a tale organo*”.
- afferma il carattere di non esclusività del ruolo istruttorio dell'E.N.A.C., pur ritenendolo centrale;
- rinvia ad altra udienza la questione relativa alla domanda risarcitoria, alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e all'eventuale nomina di un Commissario *ad acta* nel caso di perdurante inadempimento.

VISTA la sentenza n.775/2014 del 20 marzo 2014 con la quale il TAR Liguria, preso atto che nessuna determinazione o iniziativa era nel frattempo pervenuta dal Ministro dell'economia e delle finanze,

- ribadisce che la controversia può essere definita limitatamente alla domanda di adempimento richiesto al MEF;
- prevede la nomina di un Commissario *ad acta* il quale provveda sull'istanza di concessione da ritenersi limitata agli aspetti del segmento procedimentale di competenza del MEF;
- rimette in termini il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'assegnazione di un termine ulteriore per provvedere;
- individua il Commissario *ad acta* nel Prefetto *pro-tempore* di Genova, chiamato ad operare nel caso di ulteriore inadempimento del MEF, in quanto Autorità ritenuta la più idonea a “*raccogliere le valutazioni formulate dal livello centrale e comporre, secondo il suo prudente apprezzamento, nel quadro di una decisione finale che costituisca momento di sintesi dei punti di vista eventualmente difformi*”.
- rinvia la trattazione delle domande di annullamento e di risarcimento dei danni alla pubblica udienza del 6 novembre 2014.

VISTA la nota 12835 in data 4 giugno 2014 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornati elementi di valutazione in ordine al rilascio della concessione in parola anche in relazione alle criticità economico-finanziarie riscontrate;

VISTA la nota 23473 in data 6 giugno 2014 con la quale il Prefetto *pro-tempore* di Genova comunica alle amministrazioni procedenti di essersi insediato quale Commissario *ad acta* in esecuzione della sentenza 775/2014 sopra citata e chiede alle predette Amministrazioni di fornire le proprie valutazioni ed ogni documentazione ritenuta utile al fine dell'espletamento dell'incarico;

VISTA la nota prot. n. 23915 in data 18 giugno 2014 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si rappresenta, per le valutazioni del Commissario *ad acta*, la possibilità di attendere il supplemento di istruttoria delle amministrazioni procedenti;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 6004-P del 20 giugno 2014 con la quale l'Ente riferisce che la Società A.V.A. comunica di non dover integrare la predetta documentazione in quanto ritenuta già idonea, richiedendo contestualmente il pronto intervento del Commissario *ad acta*;

VISTA la nota n. 25902 in data 23 giugno 2014 con la quale il Prefetto *pro-tempore* di Genova, Commissario *ad acta* in esecuzione della sentenza 775/2014 sopra citata, chiede al Presidente del TAR Liguria chiarimenti in ordine al proprio mandato ed al relativo contributo delle Amministrazioni procedenti;

VISTA la nota n. 29054 in data 23 luglio 2014 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si informa il Ministero dell'economia e delle finanze della risposta negativa della Società A.V.A. in ordine all'integrazione documentale richiesta;

VISTA la sentenza n. 1261/2014 del 9 luglio 2014, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con nota n. 26348 in data 13.08.2014, con la quale il TAR Liguria, nuovamente pronunciandosi su specifica richiesta del Commissario *ad acta*, afferma che:

- all'atto di insediamento dell'ausiliario del giudice rimane precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento;
- le nuove determinazioni eventualmente adottande dal Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente all'insediamento dell'ausiliario del giudice, sarebbero da considerare nulle per difetto di attribuzione;
- rimanda, per quanto concerne gli ulteriori chiarimenti chiesti dal Commissario *ad acta*, ai contenuti della citata sentenza n. 1465/2013, nella quale era stata affrontata, tra l'altro, la tematica relativa al *quomodo* di adempimento dell'obbligo di provvedere, anche soffermandosi sulla valenza degli apporti istruttori dell'E.N.A.C. e sulla natura del potere attribuito all'autorità sostituita.

VISTA la nota n. 23473 in data 21 agosto 2014 con la quale il Prefetto pro-tempore di Genova ha convocato per il giorno 2 settembre 2014 una audizione con le Amministrazioni MIT, MEF ed ENAC procedenti e la Società A.V.A. S.p.A. per raccogliere le singole posizioni al fine di consentirgli, in qualità di Commissario *ad acta* di adempiere al proprio incarico;

VISTA la nota n. 36438 in data 10 settembre 2014 con la quale il Commissario *ad acta*, nel trasmettere il verbale dell'audizione tenutasi il giorno 2 settembre presso la Prefettura di Genova, comunica di essere orientato a definire il procedimento con la firma del decreto di concessione totale ventennale dell'aeroporto di Albenga in favore della Società A.V.A. S.p.A., subordinandola alla verifica, a cura di ENAC, del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario entro il termine di quattro anni e all'obbligo di privatizzazione della società attraverso la cessione delle quote attualmente detenute da soggetti pubblici;

VISTA la nota prot. n. 35207 in data 11 settembre 2014 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si evidenzia la necessità di inserire nel decreto l'ulteriore condizione della rinuncia al contenzioso da parte della Società AVA, in caso di rilascio della concessione, quale indispensabile corollario al provvedimento di concessione a garanzia dell'uniformità e parità di trattamento rispetto a quanto già avvenuto nei casi simili relativi agli aeroporti di Perugia e di Cuneo, ritenendo, in tal senso, opportuno procedere ad una integrazione dei contenuti del citato verbale di audizione;

VISTA la nota n. 36871 in data 12 settembre 2014 con la quale il Prefetto pro-tempore di Genova comunica l'integrazione del predetto verbale di audizione contenente la precisazione dell'impegno della Società A.V.A. alla rinuncia al contenzioso in aggiunta alle condizioni già enunciate nel medesimo verbale;

VISTA la nota n. 98261 in data 19.09.2014 dell'E.N.A.C. con la quale è trasmesso l'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e la Società A.V.A. S.p.A in data 15 ottobre 2012 - registro contratti ENAC prot. n. 02/2012 del 15/10/2012 - per l'affidamento

in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Albenga, atto aggiuntivo sottoscritto dall'Ente e dalla Società di gestione in data 19.9.2014;

VISTA la nota AP /st/331.14/ del 19.09.2014 con cui la Società A.V.A. dichiara di essere disposta a rinunciare al contenzioso incardinato inizialmente innanzi il TAR Lazio e poi riassunto presso il TAR Liguria RG n. 1071/2013 in relazione al procedimento in esame, ivi compresa l'istanza risarcitoria di tutti i danni derivanti dal mancato e/o ritardato esercizio dell'attività amministrativa comunque ricollegabile al rilascio della concessione medesima;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della concessione in gestione totale,

- sulla base della istruttoria esperita da ENAC e dal Ministero delle infrastrutture;
- in considerazione delle ulteriori condizioni previste nel predetto atto aggiuntivo alla Convenzione, poste a garanzia dell'affidamento, nonché dell'impegno alla rinuncia al contenzioso dichiarato da parte della Società A.V.A.;
- sulla base delle indicazioni fornite dal *Commissario ad acta* nominato dal Giudice amministrativo in forza delle predette sentenze,

DECRETA

Art. 1

1.E' approvato l'affidamento in concessione alla Società Villanova d'Albenga S.p.A. (A.V.A. S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Albenga, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

2. La durata dell'Affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente decreto e il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e la Società A.V.A. S.p.A in data 15 ottobre 2012 - registro contratti ENAC prot. n. 02/2012 del 15/10/2012 nonché dall'Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stipulato in data 19.09.2014 tra le parti, entrambi resi esecutivi per effetto del presente decreto.

Art. 2

1. L'E.N.A.C. dovrà relazionare i Ministeri competenti sul raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario nel quarto esercizio di gestione e sul processo di privatizzazione del capitale sociale finalizzato al raggiungimento di adeguati livelli di patrimonializzazione, come prospettati nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Convenzione stessa e dal relativo Atto Aggiuntivo.

2.Ferme restando le cause di decadenza previste nella Convenzione, il mancato raggiungimento, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Atto aggiuntivo, dell'equilibrio economico-finanziario e/o dei livelli di privatizzazione del capitale sociale attesi, può determinare la decadenza dalla concessione e la risoluzione di diritto della stessa.

Art. 3

L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Villanova d'Albenga in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e qualora il predetto aeroporto non rientri tra quelli di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.

Roma, lì

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Maurizio Lupi-)

II COMMISSARIO AD ACTA
(dr. Paolo D'Attilio)